



COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n.36 del 28/11/2005.
Modificato con delibere del Consiglio comunale n. 18 del 17/3/2014
e n. 41 del 30/9/2014.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Articolo 1

Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno delle commissioni, fissandone la durata, la composizione e le competenze.
2. Le commissioni devono essere costituite da un minimo di tre componenti, compreso il Presidente, e con criterio proporzionale, al fine di garantire *la possibilità di rappresentanza* delle componenti presenti in consiglio comunale.
3. Ciascun gruppo *può procedere* alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio il quale, verificato che la designazione da parte dei gruppi è avvenuta in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi consiliari, provvede a sottoporre all'approvazione del C.C. la composizione delle Commissioni Consiliari. *In caso di mancata designazione del rappresentante di un gruppo consiliare, il C.C. può procedere comunque alla istituzione della commissione, purchè sia rappresentativa della maggioranza dei componenti. In tal caso la commissione potrà essere costituita anche da due soli componenti ed il capogruppo del gruppo consiliare che non ha indicato il componente in sede di costituzione della commissione, potrà in qualsiasi momento comunicare lo stesso al Presidente del Consiglio ed al presidente della Commissione interessata per la sua integrazione che avverrà tramite ratifica da effettuarsi alla successiva riunione di C.C.*
4. **(CASSATO)**
5. *Anche* in caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza *può designare* tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
6. Il capogruppo può, per un periodo massimo di tre mesi, disporre la sostituzione di un componente appartenente al suo gruppo con un altro, dandone contestuale informazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione interessata.
7. Alle commissioni partecipano con diritto di parola e possono avanzare proposte, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali..
8. Il Sindaco e i membri della Giunta Comunale, competenti per materia, *possono partecipare* alle sedute senza diritto di voto. Possono partecipare altresì, se invitati, i dirigenti e i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria della pratica.

Articolo 2

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione è *eletto* dalla stessa nel proprio seno, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. E' data facoltà ai consiglieri che rappresentino almeno 1/3 del C.C. di chiedere la convocazione di una commissione consiliare su argomenti specificati con richiesta scritta. Il presidente della commissione interessata, informato il Presidente del C.C., dovrà convocare la commissione stessa entro 10 giorni da quello successivo alla

presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, di norma almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione pubblica entro lo stesso termine, con affissione dell'avviso all'Albo Pretorio.
4. Le commissioni Consiliari possono inoltre riunirsi senza la preventiva diramazione dell'avviso di convocazione allorché venga preventivamente definito un calendario di riunioni con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare.

Articolo 3 **Funzionamento delle** **commissioni consiliari**

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è *presente la maggioranza dei componenti. Nel caso di Commissioni Consiliari costituite da numero minimo di tre componenti, la riunione è valida quando ne sono presenti almeno due.*
2. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla per una ora. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente scioglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporterà gli stessi argomenti. Della determinazione del Presidente viene data comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente di una Commissione Consiliare funge da Presidente della seduta, tra quelli presenti, il Consigliere componente più anziano di età.
3. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale e, nel caso in cui appaia strettamente necessario per acquisire maggiori elementi di conoscenza, anche singoli cittadini.
4. Alle Commissioni previste dal presente regolamento possono essere destinate, per il normale disbrigo delle relative pratiche, dipendenti comunali con ordine di servizio del Responsabile dell'Area di competenza dell'argomento trattato, su richiesta del Presidente della Commissione interessata.

Articolo 4 **Adempimenti delle commissioni consiliari**

1. Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di vigilanza del C.C. sull'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Le forme e le modalità attraverso cui le Commissioni intendono esercitare tale attribuzione sono definite in via preventiva d'intesa con la Giunta Municipale, secondo criteri che assicurino la piena e completa informazione sull'attività dell'Amministrazione Comunale ed in armonia con le esigenze di funzionalità e del regolare andamento degli uffici e dei servizi.
3. Le Commissioni Consiliari possono promuovere la formulazione di proposte provenienti dalla Giunta su materie di competenza consiliare, proporre all'Amministrazione l'assunzione di atti e di azioni amministrative in coerenza con gli obiettivi programmatici definiti dal Consiglio Comunale, richiedere allo stesso Consiglio Comunale la integrazione e la

modifica degli atti di indirizzo generali e settoriali. Le Commissioni Consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e da quelli degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo le informazioni utili per l'esercizio delle proprie attribuzioni. I membri delle Commissioni Consiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.

4. Le commissioni provvedono ai citati adempimenti nel più breve tempo, riferendo al consiglio.
5. Le Commissioni possono riunirsi, inoltre, per l'esame di argomenti per i quali non debbono riferire al Consiglio.
6. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

Articolo 5

Commissioni congiunte

1. Il Presidente del Consiglio, di ufficio su richiesta del Sindaco o su richiesta di una o più Commissioni Consiliari, può disporre che taluni affari, interessati per la loro particolare natura la competenza di più Commissioni, siano esaminati congiuntamente dalle Commissioni stesse. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dirige i lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza, che potrà tuttavia delegare.

Articolo 6

Segreteria delle commissioni consiliari Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione ove richiesto dalla commissione stessa, sono svolte da un dipendente comunale appartenente alla cat. C, designato dal Responsabile dell'area amministrativa, su richiesta del Presidente della Commissione.
2. E' compito del segretario partecipare alle sedute, redigere i verbali, provvedere alla trasmissione degli stessi agli organi e agli uffici competenti. In caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte da un componente designato all'inizio della seduta dal Presidente della Commissione.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario comunale e sono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

Articolo 7

Commissione consiliare di controllo e garanzia

1. Ai sensi dell'art. 44 del D.L. 267/2000, il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, la commissione consiliare di controllo e garanzia sulla attività di istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati a cui partecipa il Comune.
2. La Presidenza della **commissione di controllo e di garanzia** è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. La partecipazione a tale votazione è riservata ai soli consiglieri di minoranza. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio fino al completamento delle operazioni di elezione del Presidente. Essa viene tenuta entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Nel rispetto della programmazione generale, il Presidente della Commissione, sentito il Presidente del Consiglio, può inserire all'ordine del giorno ulteriori argomenti di approfondimento da trattare in seno alla Commissione, per l'esame di affari di cui non debbanò riferire in Consiglio.

Articolo 8

Decadenza

1. Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di quella Commissione che, seppur regolarmente convocata, non si sia riunita nella maggioranza dei suoi componenti per tre sedute consecutive.
2. Il Consiglio può dichiarare, inoltre, decaduto il componente di una Commissione che, senza giustificazione scritta, non sia intervenuto per tre sedute consecutive.
3. Alla nuova nomina si procede con le modalità di cui al precedente art. 1, con riguardo, quindi, al criterio proporzionale ed alla rappresentanza delle componenti presenti in consiglio comunale.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al richiamato Ordinamento Enti Locali.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ed ai sensi dell'ordinamento degli Enti Locali.